



**IL TRIBUNALE DI TORINO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**

riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati:

- dott.ssa Giovanna DOMINICI Presidente
- dott. Bruno CONCA Giudice
- dott.ssa Manuela MASSINO Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di **NUOVA SEBE spa**.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con ricorso ex art. 7 l.f., ha agito per sentire dichiarare il fallimento della società NUOVA SEBE spa, il cui concordato preventivo è stato omologato dal Tribunale di Torino con pronuncia del 21/28.1.2015.

Evidenzia la ricorrente, sulla base della segnalazione del Commissario Giudiziale del 30.3.2016 e della relazione del Liquidatore del 30.12.2015, che sussiste *“una situazione di pressoché totale paralisi della liquidazione”* derivante dall'impossibilità *“di cedere l'immobile inserito nel piano, di riscuotere i crediti indicati, di escutere la fideiussione prestata, con conseguente impossibilità, pressoché totale, di acquisire l'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, secondo le previsioni contenute nel concordato omologato”*.

Si è costituita in giudizio la Società convenuta, rilevando l'inammissibilità dell'istanza fallimentare in quanto formulata nei confronti *“di un'impresa che ha già ottenuto l'omologazione di un concordato preventivo sulla scorta della medesima insolvenza superata dalla procedura minore, senza procedere alla preventiva risoluzione della stessa e senza neppure attendere il decorso del termine del piano e della proposta, con conseguente oggettiva impossibilità di predicare l'inadempimento della debitrice e – a fortiori- la sua ipotetica gravità”*.

Nel merito la Società, pur riconoscendo che in fase esecutiva sono sorte – per effetto di eventi estranei alla sfera di controllo della debitrice – alcune criticità, dipese dalla difficoltà di escutere la fideiussione rilasciata da Confidi Prof. s.c. e dall'incendio che ha colpito l'immobile sito in Aiello del Friuli, afferma la persistenza delle condizioni per continuare una proficua esecuzione del piano nel termine finale previsto, ovvero nel gennaio 2018.

Così sintetizzate le posizioni delle parti, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la dichiarazione di fallimento di NUOVA SEBE spa.

Non sussiste questione in ordine alla legittimazione ad agire della Procura, la quale formula il proprio ricorso in base all'art. 7, n.2, l.f., a seguito della segnalazione del Giudice delegato della procedura concorsuale di NUOVA SEBE srl, in conformità ai principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza a sezioni unite del 18 aprile 2013, n. 9409.

Merita invece approfondimento la questione sollevata dalla convenuta circa la possibilità giuridica di dichiarare il fallimento di una società il cui piano concordatario è stato omologato e la cui fase esecutiva risulta ancora in corso, in assenza della preventiva risoluzione della procedura *ex art. 186 l.f.*.

Ritiene questo Collegio che non osti alla dichiarazione di fallimento, ove ne sussistano i presupposti oggettivi e soggettivi, l'assenza della preventiva dichiarazione di risoluzione del concordato omologato.

Giunge a tale conclusione il Tribunale nel rispetto dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 106 del 7 aprile 2004. Nella nota sentenza, la Corte ha affrontato la questione, dichiarandola infondata, dell'incostituzionalità degli artt. 137, 184 e 186 l.f. in relazione agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione; deduceva il Giudice rimettente l'illegittimità delle richiamate norme nella parte in cui, in combinato disposto, *“precludono al creditore anteriore alla proposta di concordato preventivo del suo debitore, e non avvisato della proposta concordataria, né inserito nell'elenco dei creditori, di richiedere il fallimento del suo debitore, nel caso di inadempimento del concordato, ed anche in mancanza di risoluzione, decorso l'anno dalla scadenza dell'ultimo pagamento indicato nel concordato preventivo omologato”*; affermava il Giudice rimettente la rilevanza della questione asserendo che, per pacifico principio giurisprudenziale, non può essere dichiarato il fallimento della società il cui concordato è stato omologato in assenza di tempestiva dichiarazione di risoluzione, salvo che la debitrice non abbia intrapreso una nuova attività imprenditoriale.

La Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione osservando che la tesi prospettata dal rimettente, secondo la quale l'assenza della risoluzione del concordato impedirebbe una dichiarazione di fallimento, *“è frutto di una interpretazione che privilegia un – rispettabile ma opinabile – profilo sistematico”*, ma non risulta *“imposta dalla legge (e, tanto meno, dal 'diritto vivente')”*. Ha concluso la Corte che il Giudice rimettente – investito della questione della legittimità della dichiarazione di fallimento – *“ben potrebbe, e dovrebbe, adottare una interpretazione conforme alla Costituzione in luogo di quella 'sistematica' che egli ritiene confliggente con le evocate norme costituzionali”*, verificando in concreto se l'inadempimento dei crediti anteriori alla proposta concordataria era tale da potersi definire come insolvenza ai sensi dell'art. 5 l.f.

Ritiene pertanto questo Collegio di non potersi sottrarre a quella interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 186 l.f. prospettata dalla Corte costituzionale nel citato precedente, così dovendosi giungere alla conclusione della dichiarabilità, ove ne ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi, del fallimento di una società il cui concordato è stato omologato ed in assenza della preventiva risoluzione del medesimo.

Né si opponga l'inconferenza *ratione temporis* della detta sentenza, siccome attinente l'art. 186 l.f. nella sua previgente formulazione. L'ipotesi di fatto sottesa alla questione prospettata dal giudice rimettente riguardava infatti non un profilo di legittimazione, bensì d'impossibilità della risoluzione, perché tardiva.

Superata, allora, la questione relativa alla legittimazione del Pubblico Ministero, siccome sussunta nell'ambito dei canoni generali di cui all'art. 7 l.f., il precedente mantiene la sua compiuta pertinenza in relazione alla possibilità di dichiarare il fallimento, anche in assenza di previa declaratoria della risoluzione del concordato.

A tale conclusione sono peraltro giunti anche recentemente altri Tribunali, quali a titolo esemplificativo il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Napoli Nord, con pronunce rispettivamente del 29 ottobre 2015 e del 29 aprile 2016 (pubblicate ne "IlCaso.it"), i quali hanno affermato la possibilità giuridica, in assenza di un divieto fissato da una precisa disposizione, di dichiarare il fallimento dopo l'omologa del concordato, anche in assenza di risoluzione o di annullamento, nel caso in cui risulti, tramite una valutazione *ex post* ed in concreto svolta dal Tribunale in sede di giudizio prefallimentare, anche in eventuale antitesi rispetto al giudizio *ex ante* ed in astratto compiuto in sede concordataria sulla fattibilità economica del piano, che l'accordo non abbia risolto la situazione di insolvenza ovvero che la stessa sia sopraggiunta nella fase di esecuzione del concordato.

Ne' si opponga l'apparente diversità dei casi esaminati nei menzionati precedenti di merito rispetto a quello per cui è causa, essendo quelli conseguenti ad istanza formulata in proprio, laddove, nel caso di specie, l'istanza è proposta dal Pubblico Ministero, senza adesione ed, anzi, con l'opposizione della società già in concordato. La differenza non è infatti rilevante poiché delle due l'una: o la mancata risoluzione non è ostativa alla declaratoria di fallimento, nel qual caso non potrebbe dichiararsi il fallimento anche in caso di istanza in proprio ovvero, come si ritiene sulla base della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale e come evidentemente sottendono i citati precedenti di merito, nel qual caso è irrilevante il soggetto che chiede il fallimento, purché nel novero di quelli legittimati ex art. 6 e 7 l.f. Il concordato, infatti, è obbligatorio e vincolante tanto per i creditori come per il debitore e dunque, a ragionare in termini di necessarietà della pronuncia di risoluzione,

neppure il debitore potrebbe sciogliersi dai propri obblighi in assenza di una previa rimozione del vincolo concordatario.

E' invece evidente che, in assenza di risoluzione, non può prospettarsi alcuna reviviscenza delle obbligazioni contemplate nel piano concordatario e non può aversi riguardo alla sopravvenuta insolvenza derivante dalla definitiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte proprio in sede concordataria: ed è, infatti, alla definitiva impossibilità di adempiere gli obblighi assunti in sede concordataria, nonché di ogni eventuale obbligazione successiva che fa riferimento il Pubblico Ministero nella propria istanza.

Ciò premesso e passando ad esaminare il caso concreto, osserva il Tribunale che, alla luce in particolare di due eventi sopravvenuti successivamente all'omologa del concordato, ovvero dell'incendio che ha colpito l'immobile sito in Aiello del Friuli e della cessazione dell'attività da parte di Confidi Prof. s.c., società che aveva rilasciato fideiussione a favore della convenuta, risulta evidente l'impossibilità sopravvenuta per NUOVA SEBE spa di dare esecuzione alla proposta concordataria come formulata, votata dai creditori ed omologata.

Analizzando i dati del piano, come riassunti dal Commissario Giudiziale nella propria segnalazione del 30.3.2016 (a pagg. 6 e 7) e non contestati da controparte, emerge che NUOVA SEBE spa si è impegnata, attraverso l'acquisizione di un attivo concordatario pari ad € 7.175.847,68, a soddisfare integralmente i debiti prededucibili (pari ad € 2.523.692,20), i creditori privilegiati (tra i quali i lavoratori e i professionisti) in misura pari a circa il 26% ed i creditori chirografari in misura pari a circa il 3% (attraverso l'apporto di finanza esterna ammontante ad € 650.000,00).

L'impegno concordatario risulta però definitivamente inesequibile se si tiene conto dei citati accadimenti, sopraggiunti dopo l'omologa del piano, ovvero dell'incendio che ha colpito nel dicembre 2014 l'immobile sito in Aiello del Friuli, a cui era stato dato il valore di circa € 950.000,00, e della cessazione dell'attività da parte di Confidi Prof. s.c., che si era costituita fideiussore sino all'importo di € 1.220.000,00 a garanzia dell'acquisto della macchina rotativa COMET da parte della società Seregni Cernusco srl.

L'immobile di Aiello risulta ora valorizzato, secondo la perizia disposta nel corso della procedura (pagg. 10 e 11 della relazione del Commissario) in circa € 309.000,00, tenuto conto dell'ordinanza di sgombero emessa dal Comune di Aiello e dell'obbligo di smaltire i residui dell'incendio qualificati come "tossici e altamente pericolosi"; l'attuale valore del bene è confermato dalla stessa proposta di acquisto prodotta in giudizio da parte convenuta (sub doc. 3) e proveniente da M.G. SERVICES srl, che ha offerto, peraltro con impegno né irrevocabile né garantito, la somma di € 350.000,00.

La necessità e l'impossibilità di escutere la fideiussione rilasciata da Confidi Prof. s.c. è resa evidente da quanto esposto dal Commissario Giudiziale, il quale ha evidenziato che la società Seregni

Cernusco, che si era impegnata ad acquistare la macchina rotativa COMET al prezzo di circa 1.200.000,00, con rateizzazioni mensili di € 100.000,00 decorrenti dal 30.6.2015, non aveva, alla data della Segnalazione, effettuato alcun versamento (pag. 13 della relazione); il Commissario ha inoltre segnalato che l'ultimo bilancio depositato in Camera di commercio da Seregni Cernusco risale all'anno 2013 e riporta una perdita di esercizio, così concludendo per la scarsa solvibilità dell'acquirente; il Professionista ha infine documentato l'avvenuta cancellazione dal Registro delle Imprese di Bologna, in data 26.11.2015, della società Confidi Prof, che si era garante di Seregni Cernusco per l'importo di € 1.220.000,00, con conseguente concreta impossibilità, peraltro non contestata da controparte, per NUOVA SEBE srl di escutere la suddetta garanzia.

Alla luce dei dati esposti, si deve pertanto concludere che la riduzione ad € 350.000,00 del valore del bene immobile sito in Aiello e il venir meno della voce di attivo di € 1.200.000,00, derivante dal mancato pagamento da parte di Seregni Cernusco e dall'impossibilità di escutere la fideiussione rilasciata a favore di NUOVA SEBE srl in caso di inadempimento dell'acquirente, impattano sul piano concordatario impedendo l'integrale soddisfacimento della prededuzione (che, salvo errori di calcolo, pare soddisfabile nella misura del 70%) e comportano la totale assenza di risorse da destinare ai creditori privilegiati non ipotecari, con conseguente totale e definitiva insoddisfazione del loro credito. La soddisfazione dei creditori chirografari appare invece collegata, per come era strutturato il piano concordatario, al versamento della cd. "finanza esterna", ammontante ad € 650.000,00, da versarsi in diciotto rate mensili, nessuna delle quali risultava versata al momento della redazione della Segnalazione del Commissario Giudiziale (30.3.2016) e successivamente adempiuta per la limitata somma di € 40.000,00, per quanto emerge dai docc. 5 e 6 prodotti dalla convenuta.

Al di là della concreta possibilità di soddisfare il ceto chirografario entro la scadenza prevista nel piano (gennaio 2018), osserva il Tribunale che la sopravvenuta impossibilità di pagare integralmente la prededuzione e di soddisfare i creditori privilegiati non ipotecari, per le ragioni già esposte, rendono definitivamente inesequibile il piano concordatario e conseguentemente insolvente la società convenuta a fronte delle obbligazioni assunte nei confronti dei creditori proprio a seguito del concordato proposto ed omologato.

In altri termini, se è vero che il piano concordatario prevedeva un termine finale – non ancora decorso – per il suo compiuto adempimento, non occorre attendere lo scadere della data fatidica assunta dal debitore allorquando fatti sopravvenuti denunzino la sopravvenuta e definitiva impossibilità di adempiere, allorquando tale sopravvenuta e definitiva impossibilità, di là dall'integrare alternativa ed autonoma causa di risoluzione del concordato rispetto all'inadempimento imputabile del debitore, integri, come integra l'incapacità definitiva e non

reversibile del medesimo di adempiere le obbligazioni che egli stesso ha assunto. Ed in effetti tale è la situazione che ora si prospetta in ragione dei fatti menzionati.

Ritiene pertanto il Tribunale che sussista lo stato di insolvenza di NUOVA SEBE srl, che si trova in condizione di accertata impossibilità di far fronte sin d'ora e definitivamente agli impegni assunti nel piano concordatario. Va da sé, poi, che tale impossibilità reca egualmente con sé l'impossibilità di adempiere anche ogni ulteriore obbligazione assunta o sopravvenuta al momento dell'omologazione, per la quale tanto meno il fatto storico del concordato omologato può costituire definitivo salvacondotto del debitore comunque insolvente dal fallimento.

Non vi è dubbio infine sulle condizioni soggettive di fallibilità della debitrice, che esercita un'attività commerciale e che, come emerge dai dati esposti, possiede i requisiti dimensionali fissati all'art. 1 l.f., in ogni caso assunti dalla stessa società nel momento di accesso alla procedura, né venuti meno per effetto dell'omologazione del concordato o anche dei fatti sopravvenuti che in nulla hanno inciso tanto l'entità del debito, quanto la consistenza soprassoglia dell'attivo patrimoniale, pur grandemente ridotto rispetto agli assunti concordatari.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 1, 5, 6 e ss L.F.;

#### **DICHIARA**

ad ogni effetto di legge il fallimento di **NUOVA SEBE spa, C.F. 06821410963, con sede in Torino, via Bricherasio n.7**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

#### **NOMINA**

Giudice delegato la dr.ssa **Maurizia GIUSTA**, già Giudice delegato della procedura concorsuale proposta da NUOVA SEBE spa;

#### **NOMINA**

Curatore il dr. **Ivano PAGLIERO**, con studio in Torino, corso Ferrucci 77/9, in possesso dei requisiti richiesti dal novellato art. 28 L.F. e già Commissario Giudiziale nella procedura di concordato preventivo proposta da NUOVA SEBE spa;

#### **ORDINA**

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, ove non vi abbia già provveduto ai sensi dell'art. 14 l.f., i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

#### **FISSA**

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data **17 /11/ 2016 ore 10.00** davanti al giudice delegato, avvertendo il/la fallito/ta che può chiedere di essere sentito/ta ai sensi dell'art. 95 L.F. e che può

intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito/a sulle domande di ammissione al passivo;

**ASSEGNA**

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme e modalità di cui all'art. 93 legge fallimentare (come modificato dall'art. 17 d.l. 18.10.2012 n. 179 convertito in legge 17.12.2012 n. 221), rendendo noto che le domande presentate dopo tale termine sono considerate per legge tardive;

**DISPONE**

ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditore/i istante/i nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese dove la società ha la sede legale ai fini dell'annotazione di cui all'art. 17 L.F..

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26/7/2016.

Il Presidente

(dr. ssa Giovanna DOMINICI)

Il Giudice estensore  
(dr.ssa Manuela Massino)

CASO.it